

## **BGer 6F\_23/2017 vom 26. Januar 2018**

Bundesgericht, 2018-01-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_6F\\_23\\_2017](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6F_23_2017)

FR: TF 6F\_23/2017 du 26 janvier 2018

IT: TF 6F\_23/2017 del 26 gennaio 2018

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

#### **E. 2**

B. \_\_\_\_\_,

controparti,

Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto

domanda di revisione della sentenza 6B\_916/2017

del 16 ottobre 2017 del Tribunale federale svizzero.

Considerando:

che con sentenza 6B\_916/2017 del 16 ottobre 2017 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso di A. \_\_\_\_\_ contro un giudizio del 20 luglio 2017 della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (incarto n. 60.2017.113);

che il 23 novembre 2017 il ricorrente ha presentato una domanda di revisione di detta sentenza;

che con decreto presidenziale del 24 novembre 2017 l'istante è stato invitato a fornire, entro l'11 dicembre seguente, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 800.-- ( art. 62 cpv. 1 LTF );

che, scaduto infruttuoso detto termine, con ulteriore decreto presidenziale del 29 dicembre 2017 all'istante è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 12 gennaio 2018, per versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il rimedio giuridico sarebbe stato dichiarato inammissibile ( art. 62 cpv. 3 LTF );

che, in risposta a una lettera dell'istante, questo decreto è stato confermato il 5 gennaio 2018;

che l'istante non ha versato l'anticipo richiesto, né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito;

ch'egli ha per contro ribadito con lettera del 12 gennaio 2018 di rifiutarsi di procedere al pagamento in considerazione della

"deficienza giuridica esistente alla Corte di diritto penale" ;

che, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il mancato versamento dell'anticipo comporta l'inammissibilità del rimedio giuridico esperito ( art. 62 cpv. 3 LTF );  
che le spese inutili sono messe a carico di chi le causa ( art. 66 cpv. 3 LTF );

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.